



25274/14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Tito Garribba	- Presidente -	Sent. n. sez. 922
Giovanni Conti	- Relatore -	CC - 15/05/2014
Guglielmo Leo		R.G.N. 9141/2014
Pierluigi Di Stefano		
Orlando Villoni		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da
Grande Aracri Nicolino, nato a Cutro il 20/4/1959 ~~16/11/1963~~

avverso la ordinanza del 03/12/2013 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l'avv. Gregorio Visconti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 20 ottobre 2013, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a carico di Nicolino Grande Aracri, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 577, primo comma, nn. 3 e 4, 61, primo comma, n. 1, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del

99

1991 (capo 5: omicidio di Rosario Ruggiero commesso in Cutro il 24 giugno 1992, decesso verificatosi nello stesso giorno in Crotone).

Osservava il Tribunale che il delitto era maturato in un contesto territoriale in cui operavano vari gruppi di tipo mafioso, alleati o contrapposti, attivi, per quel che qui interessa, dalla fine degli anni '80 al 2008, dediti ad omicidi, ad aggressioni fisiche, ad azioni intimidatorie contro imprenditori e commercianti, ad attentati incendiari ed esplosivi e in genere a estorsioni, a traffico di sostanze stupefacenti, il tutto in un contesto di assoggettamento e omertà legato al clima di terrore indotto nella popolazione del territorio, come attestato da varie decisioni giudiziarie tra cui sentenze irrevocabili.

In tale contesto, si era verificato l'attentato omicidiario in danno di Rosario Ruggiero, avvenuto in Cutro, mentre quello si trovava nella sua falegnameria, il 24 giugno 1992, con conseguente decesso all'ospedale di Crotone.

Esponeva il Tribunale che secondo le dichiarazioni del collaboratore Angelo Salvatore Cortese, che aveva partecipato all'azione, pur intervenendo solo nella fase iniziale e in quella di copertura, l'omicidio di Rosario Ruggiero (detto "Tre dita") era stato deliberato dal capo della cosca di Cutro, Nicolino Grande Aracri, di cui il Cortese era il braccio-destro, su impulso sia di Antonio Valerio (detto "Pulitino"), che - inserito nel gruppo Ruggiero-Bellini-Vasapollo - si stava segretamente avvicinando al gruppo capeggiato da Grande Aracri, e voleva vendicarsi dell'omicidio del padre, da lui attribuito al Ruggiero, sia di Antonio Ciampà (detto "Coniglio"), che intendeva prevenire il desiderio di vendetta del Ruggiero per l'omicidio del cugino Francesco Ruggiero e inoltre perché infastidito dalle pretese del Ruggiero di partecipare ai proventi delle attività illecite perpetrate in Cutro e di prendere il posto di guardiania della ditta "Pier Roberto" precedentemente svolto dal predetto cugino e a cui aspirava invece esso Ciampà. Il Cortese aveva precisato che l'operazione era stata svolta con l'appoggio della 'ndrina di Mesoraca, capeggiata da Mario Ferrazzo, da dove erano giunti Sergio Iazzolino e Giuseppe Grano (detto "Giannarera") e inoltre con l'ausilio di Angelo Greco (detto "Lilluzzo") e di Antonio Rocca, provenienti da San Mauro Marchesato. Tutti costoro si erano riuniti in un capannone posto nell'azienda di Grande Aracri, dove avevano preparato la macchina, una Fiat Croma di colore blu, che il Cortese aveva un paio di mesi prima rubato a Legnano. Nella Croma avevano preso posto Greco, Iazzolino, Rocca e Grano, che, recatisi nella falegnameria del Ruggiero, lo avevano ucciso, mentre il Cortese e altro soggetto coinvolto, Rosario Sorrentino, alla guida di altre due auto, avevano preceduto i *killer* per recuperarli in un posto convenuto, dove la Croma era stata data alla fiamme. Cortese aveva aggiunto che lo Iazzolino gli aveva riferito che a sparare erano stati lui e il Greco; e inoltre che mentre gli

uccisori si stavano allontanando dal luogo della esecuzione avevano incrociato una Alfa 75 condotta dal figlio dell'ucciso, Giuseppe.

Precisava il Tribunale che tali dichiarazioni, giudicate sotto ogni profilo attendibili, trovavano conferma, sotto il profilo sia del movente sia della individuazione degli autori del fatto, in quelle *de relato* del collaboratore Felice Ferrazzo, che aveva ricevuto le confidenze di Giuseppe Grano, e in quelle, sia pure meno dettagliate di quelle degli altri due collaboratori, di Vincenzo Marino, ex-affiliato alla cosca crotonese dei Vrenna-Bonaventura, e di Paolo Bellini.

Esse inoltre erano coerenti con il racconto del figlio della vittima, che aveva indicato come possibile movente quello di una vendetta da parte di Valerio Antonio, e, soprattutto, aveva incrociato l'auto dei *killer*, indicata come una Fiat Croma di colore blu, con targa contraffatta.

Tali elementi, ad avviso del Tribunale, delineavano un saldo quadro indiziario a carico dell'indagato, e la configurabilità dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di una associazione di tipo mafioso.

Sussistevano poi esigenze cautelari, connesse al pericolo di reiterazione di analoghi reati, pur considerando la nuova portata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a seguito della sentenza Corte cost. n. 57 del 2013.

2. Ricorre per cassazione il Grande Aracri, con atto sottoscritto dai suoi difensori, avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Visconti, i quali deducono i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione a molteplici profili (articolati formalmente sotto due motivi)

L'ordinanza impugnata si pone in contraddizione con quella che lo stesso Tribunale aveva assunto con riguardo alla posizione di Antonio Valerio, presunto mandante dell'omicidio, a proposito della quale il Tribunale aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare ritenendo insufficienti gli indizi a carico di quello, che provenivano dalle stesse fonti considerate nell'ordinanza relativa al Grande Aracri.

L'attendibilità generale del Cortese, principale fonte accusatoria, era stata screditata in una precedente decisione della Sesta sezione della Corte di cassazione.

Inoltre: 1) con riferimento a una delle causali riferite dal Cortese al Ciampà, era stato accertato che Francesco Ruggiero, al cui posto di guardiania avrebbe inteso sostituirsi Rosario Ruggiero, non era affatto parente di quest'ultimo; 2) il Valerio, appartenente al gruppo Bellini-Vasapallo-Ruggiero, era in posizione

29

antagonista a quella del clan Antonio Dragone di Cutro cui apparteneva Nicolino Grande Aracri, al quale dunque egli non si poteva rivolgere per ottenere l'uccisione del Ruggiero; 3) in quell'epoca il Valerio era in stato di detenzione carceraria; 4) le circostanze riferite dal Cortese erano ampiamente conoscibili attraverso la stampa locale dell'epoca, e comunque erano state da lui conosciute nell'ambito del procedimento penale in cui era stato coinvolto insieme al Ferrazzo e al Bellini; 5) la descrizione resa dal figlio della vittima circa le fattezze fisiche della persona che era alla guida da lui incrociata dopo l'attentato al padre era incompatibile con quella resa dal Cortese; 6) sull'avvenuto furto della Croma in Legnano, di cui aveva parlato il Cortese, non vi era alcun riscontro; 7) non era sostenibile che egli avesse utilizzato per mesi la Croma a suo dire rubata per andare in giro per Crotone con la propria famiglia e poi l'avesse impiegata per il delitto; 8) non vi era alcuna ragione di apporre sull'autovettura una targa di cartone dato che, secondo lo stesso Cortese, l'auto era stata precedentemente munita di targhe "pulite".

Quanto alle dichiarazioni di Ferrazzo, utilizzate come riscontri, non si è considerato che il medesimo aveva reso a distanza di un giorno un resoconto dei fatti nettamente contraddittorio, prima asserendo di avere preso parte all'omicidio quanto meno nella fase deliberativa, impiegando due suoi uomini, e poi dichiarando di essere rimasto estraneo al fatto, di cui aveva appreso le modalità da Giuseppe Grano solo successivamente, e pur essendo due degli esecutori dell'omicidio, il Grano e lo Iazzolino, entrambi appartenenti al clan di Mesuraca del quale egli era il capo. Inoltre il vario riferimento al luogo ove secondo il Ferrazzo l'auto usata dai *killer* venne bruciata (prima al "bivio Lenza", poi in contrada "Caresi") è contrastato oggettivamente dal fatto che il veicolo venne in realtà rinvenuto in località "Termine Grosso" del Comune di Rocca Bernarda, molto distante dalle altre due località indicate.

Con riferimento, poi alle generiche dichiarazioni di Vincenzo Marino, doppiamente *de relato*, esse sono state rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, e, inoltre, l'asserita indiretta fonte di informazione, Vito Martino, non solo non era tra i partecipi all'omicidio ma non apparteneva neppure alla cosca Dragone o a quella riferibile a Grande Aracri.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, atteso che l'asserita causale del delitto, riferita a una vendetta di Antonio Valerio per un motivo di famiglia non aveva alcunché a che fare con l'intento di agevolare la cosca di Grande Aracri.

99

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari, che comunque, dato il lunghissimo tempo trascorso, ben potevano essere soddisfatte con la misura domiciliare, considerato inoltre che il Grande Aracri, dopo avere scontato una lunga condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, non era stato coinvolto in altri reati, ed è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale non incorrendo in alcuna violazione delle prescrizioni impostegli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Nell'esprimere critiche alle considerazioni espresse nell'ordinanza impugnata in punto di condizioni di applicabilità della misura ex art. 273 cod. proc. pen., il ricorrente incorre nell'errore metodologico di parcellizzare i dati emersi in sede investigativa, rilevando profili di criticità su questo o quello aspetto specifico, per lo più di dettaglio, omettendo per contro di considerare quelli di primaria rilevanza ai fini del giudizio di convergente gravità indiziaria e soprattutto omettendone una valutazione complessiva.

3. Il giudizio di credibilità attribuito alle dichiarazioni di Angelo Salvatore Cortese non può dirsi messo in crisi dalla sentenza della Corte di cassazione n. 35327 del 2013 menzionata nel ricorso, nella quale, con riferimento a tutt'altro fatto delittuoso e soprattutto, senza formulare generali giudizi di inattendibilità del Cortese (che, è appena il caso di osservare, sarebbero stati impropri per una decisione di legittimità), la Corte metteva in luce le carenze di motivazione del provvedimento cautelare a fronte del rilievo difensivo secondo cui non era rispondente a regole di esperienza il fatto che un esponente di un sodalizio mafioso (in quel caso il Cortese) ricevesse confidenze da esponenti di un gruppo rivale (in quel caso gli Arena) circa l'intenzione di uccidere un aderente al gruppo di cui faceva parte il destinatario di tali confidenze.

Nel caso in esame non solo non sussiste alcuna incompatibilità derivante da una contrapposizione di gruppi criminali, posto che il Cortese ha riferito di un fatto delittuoso deciso e programmato dal sodalizio nel quale egli era inserito (quello facente capo, appunto, a Nicolino Grande Aracri, di cui egli era il braccio destro), ma ha fatto un resoconto della causale e dello svolgimento di un fatto omicidiario al quale egli ha preso materialmente parte.

Quanto alle lamentate incongruenze in concreto riferite dal ricorrente alle dichiarazioni del Cortese, va osservato, conformemente alle valutazioni del

gg

Tribunale, per nulla carenti o illogiche, che: 1) con riguardo alla causale criminosa che aveva mosso il Ciampà, è irrilevante il fatto che il collaboratore abbia riferito a Francesco Ruggiero la qualità - che si deduce non essere corrispondente al vero - di cugino di Rosario Ruggiero, dal momento che non è stata smentita da alcuna contraria fonte di informazione l'affermazione che il Ciampà aveva precisi motivi per sopprimere Rosario Ruggiero; 2) il coinvolgimento del Valerio nel fatto criminoso ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai due figli della vittima, che hanno confermato lo spirito di vendetta del Valerio per l'uccisione del padre ad opera di Rosario Ruggiero; mentre il fatto che il Valerio appartenesse a una cosca antagonista a quella del Grande Aracri è neutralizzato dalla informazione secondo cui egli si stava segretamente avvicinando a quest'ultimo; 3) non rileva che il Valerio non abbia partecipato materialmente al fatto criminoso né che in altra ordinanza cautelare non siano stati ravvisati indizi sufficienti a suo carico, posto che in questa sede ci si deve occupare solo del quadro indiziario a carico del ricorrente; 4) il fatto che le circostanze riferite dal Cortese fossero state diffuse all'epoca da organi di informazione e conosciute nell'ambito di altro procedimento penale non ne implica la inattendibilità, soprattutto tenuto conto dei particolari da lui riferiti autonomamente; 5) le discrasie tra il racconto del Cortese e quello del figlio della vittima circa le fattezze fisiche dei *killer* che si trovavano nell'auto appaiono ben comprensibili in relazione alla fugacità che caratterizzò l'osservazione di quest'ultimo; 6) parimenti inconsistenti sono state a ragione reputate le pretese carenze o contraddizioni in cui sarebbe incorso il Cortese nel riferire circa la provenienza, l'uso o le caratteristiche dell'autovettura Croma impiegata nell'azione omicidiaria o la precisa ubicazione del luogo in cui essa venne successivamente bruciata, essendo invece particolarmente rilevante che Giuseppe Ruggiero abbia confermato quanto detto dal Cortese circa il fatto che subito dopo l'agguato egli aveva incrociato una Croma di colore blu con targa contraffatta su cui viaggiavano i *killer*.

4. Riferibili a mere valutazioni di fatto, non esaminabili in questa sede, appaiono le pretese incertezze o contraddizioni che, a dire del ricorrente, avrebbero caratterizzato le dichiarazioni *de relato* dei collaboratori Ferrazzo e Marino, correttamente utilizzate dal Tribunale come riscontri, al pari di quelle, in parte di natura diretta, provenienti dai due figli della vittima.

Va poi ribadito che non rileva, in sede di utilizzazione cautelare, la circostanza che le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia siano state rese oltre il termine di centottanta giorni dall'inizio della collaborazione (per

99

tutte, Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884-241885).

5. Il rilievo secondo cui la causale del delitto non si inquadra in un contesto mafioso, tale da legittimare l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, è palesemente contraddetto dagli accertamenti investigativi, di cui ha dato ampio conto l'ordinanza impugnata.

6. In conclusione, le valutazioni espresse dall'ordinanza impugnata, diffuse, complete e prive di difetti logici, appaiono idonee a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente.

7. Il ricorso merita invece accoglimento sotto il profilo strettamente cautelare.

Occorre infatti considerare che il fatto addebitato al Grande Aracri risale a oltre venti anni addietro, e che il Tribunale si è limitato a rimarcare il dato della rilevante gravità del fatto e del contesto mafioso in cui il ricorrente era inserito, nel cui ambito trova collocazione la causale dell'omicidio; non tenendo però adeguato conto della condotta successiva al fatto (mancando un'analisi del suo comportamento nel periodo trascorso dopo la scarcerazione in applicazione della misura della sorveglianza speciale) e soprattutto della esistenza di indici attuali e concreti dai quali desumere che in una condizione diversa da quella carceraria il ricorrente possa nuovamente commettere reati dello stesso genere di quello contestati.

Ancor più carente di motivazione è la valutazione secondo cui, al di fuori della custodia carceraria, sussista il concreto pericolo che il ricorrente possa inquinare le fonti di prova o darsi alla fuga.

7. L'ordinanza impugnata va dunque annullata in punto di esigenze cautelari, con rinvio, per nuovo esame su tale limitato ambito, al Tribunale di Catanzaro.

La Cancelleria provvederà a quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro.

99

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 15/05/2014.

Il Consigliere estensore

Giovanni Conti,



Il Presidente

Tito Garribba,

